

Allegato B
Sup. 695/1741

STATUTO

ART.1. DENOMINAZIONE

E' costituita l'associazione di volontariato denominata "ASSOCIAZIONE VOLONTARIA ASSISTENZA DISABILI IL BUON SAMARITANO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO" in breve denominabile anche come "A.V.A.D. IL BUON SAMARITANO - ODV".

ART.2. SEDE

L'Associazione ha sede in Tarquinia in Lungomare dei Tirreni snc.

Non costituisce modifica statutaria il trasferimento della sede nell'ambito del medesimo Comune, deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

Essa potrà istituire sedi secondarie con delibera dell'assemblea dei soci su proposta del Consiglio di Amministrazione.

ART.3. SCOPO ED OGGETTO SOCIALE

L'Associazione è autonoma, libera, apolitica ed aconfessionale, non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, prevalentemente in favore di terzi, delle attività di interesse generale, di cui al successivo comma 3, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. In particolare, essa intende operare come organizzazione di volontariato (ODV) iscritta nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore ed ente non commerciale del Terzo settore.

Ai fini dell'assenza di scopo di lucro, il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È pertanto vietata all'Associazione la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Ai sensi della normativa vigente in materia di Terzo Settore, l'Associazione è costituita per lo svolgimento, in via esclusiva o quanto meno principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, del Codice del terzo settore:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (lettera a);
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (lettera c);
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera d);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera i);
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lettera k);
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lettera l);
- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni (lettera n);
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (lettera q);
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (lettera r);
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (lettera t);
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale (lettera u);
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative

di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lettera w).

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, in conformità a quanto stabilito dal decreto di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo Settore. Essa potrà, inoltre, reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale.

L'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 7 del Codice del Terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni.

L'Associazione è tenuta a svolgere la propria attività avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci o delle persone aderenti agli enti soci. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. I volontari realizzano le attività attraverso prestazioni personali, spontanee, e gratuite esclusivamente per fini solidaristici.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, in osservanza della normativa vigente e, in ogni caso, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione in un apposito regolamento sui rimborsi spese ai volontari. Sono vietati rimborsi spese di tipo forfetario, fatte salve le autodichiarazioni consentite dalla legge.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione medesima.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

L'Associazione tiene, a cura del Consiglio di Amministrazione, ed in conformità alla normativa applicabile, un registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione avrà particolare riguardo per l'accoglienza, la promozione e la formazione umana della persona e della famiglia, comprese tutte le attività di volontariato contemplate nel presente statuto.

L'Associazione svolge la propria attività sempre attenta ai bisogni del territorio in cui opera ed in stretto, costante e armonico dialogo con le istituzioni pubbliche e private, civili e religiose, mirando sempre al bene dei destinatari delle proprie attività sociali.

L'Associazione, con la sua attività e le sue opere, promuove la cultura della solidarietà sociale, il recupero ed il reinserimento dei disabili e di tutte le persone ritenute bisognose d'aiuto nel tessuto collettivo della vita sociale.

Per il raggiungimento dello scopo sociale l'Associazione promuove una rete di servizi e di opere atte a favorire la solidarietà sociale e familiare, il mutuo aiuto, la formazione umana, l'assistenza sociale, psicologica, morale e materiale delle persone disabili. Una speciale attenzione viene riservata alle persone che versano in stato di necessità.

L'Associazione in particolare per il raggiungimento dello scopo sociale si propone di:

1. Creare dei luoghi e degli ambienti che consentano l'esperienza di accoglienza, promozione, formazione, umanizzazione, distensione, solidarietà a tutela dell'essere umano. Tali luoghi offrono anche l'opportunità di esperienze di vita comunitaria tra famiglie e persone di diverse provenienze etniche.
2. Creare dei "punti di ascolto" per le persone singole, le coppie e le famiglie al fine di offrire relazioni di aiuto mediante opera di consulenza, prevenzione, formazione, sostegno, mediazione familiare e informazione. Un'attenzione particolare viene riservata al mondo giovanile e dei disabili. Tali "punti di ascolto", ai sensi delle vigenti leggi, potranno convenzionarsi con gli Enti preposti.
3. Collaborare con altre associazioni, movimenti, gruppi e strutture civili e religiose che operano a favore dei disabili, dei giovani e della famiglia; favorire inoltre la loro adesione alla presente Associazione condividendo l'ispirazione e le finalità del presente statuto.
4. Aprire e gestire case famiglia, asili nido, scuole e corsi d'istruzione e formazione anche professionali per venire incontro ai bisogni di istruzione e formazione delle persone bisognose.
5. Organizzare momenti ricreativi anche prolungati al fine di favorire l'integrazione e la socializzazione dei di-

sabili e delle persone provenienti dalle diverse etnie mondiali tenendo conto dell'attuale contesto multi culturale della nostra società.

6. Favorire e promuovere attraverso iniziative pubbliche e private la prevenzione, il recupero ed il reintegro delle emarginazioni sociali espresse in qualsiasi forma, anche conseguenti all'uso di alcolici e sostanze che provocano l'alienazione fisica e psichica della persona.

7. Aiutare ed assistere, anche finanziariamente, tutte le persone ritenute bisognose d'assistenza e d'aiuto.

8. Organizzare e gestire attività sociali, sportive, ricreative e sotto qualsiasi altra forma ritenute atte a prevenire e reintegrare tutti gli stati di emarginazione sociale ivi compresi la pre-accoglienza a centri residenziali.

9. Promuovere la pubblicazione di almeno un organo di informazione, formazione e aggiornamento sulle realtà di interesse dell'Associazione e sulle sue attività anche mediante la costituzione di una casa editrice per la stampa di libri, sussidi e materiali multimediali inerenti le finalità dell'Associazione.

10. Tenere sempre presente il bene globale dell'essere umano particolarmente bisognoso o sofferente, nel modo che segue:

a) Aprire e/o gestire, anche in convenzione con gli Enti Pubblici e privati, servizi aperti (domiciliari e diurni) e residenziali per l'accoglienza e l'aiuto a soggetti portatori di handicap, a famiglie bisognose ed a qualsiasi soggetto bisognoso di integrazione personale, familiare e sociale (minori, disabili, adulti svantaggiati, anziani, tossicodipendenti, alcolisti, emarginati, neo-comunitari, extra-comunitari, ecc.) sia in Italia che all'estero.

b) Attivare e/o gestire centri di riabilitazione e terapia psicomotoria, neuromotoria, logopedica, ortofonica, psicologica, di integrazione scolastica e sociale e di addestramento professionale.

11. Svolgere attività nel campo dell'assistenza a portatori di handicap o disabili in genere o infermi affetti da malattie croniche e non promuovendo ed organizzando centri di assistenza per disabili, organizzando colonie estive e soggiorni in genere, organizzando pellegrinaggi, ponendo a favore degli handicappati e dei disabili ogni propria attività lavorativa.

12. Curare la formazione e l'aggiornamento, mediante corsi anche autorizzati, di personale parasanitario, sanitario e sociale che opererà sia presso i servizi gestiti dall'Associazione che presso altre strutture. A tal fine l'Associazione può avvalersi di istituzioni o centri formativi esistenti.

13. Promuovere e realizzare, anche in collaborazione con gli Enti preposti, corsi di orientamento e formazione professionale.

14. Stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati, secondo la normativa vigente, per far svolgere il periodo di tirocinio nelle strutture dell'Associazione a quanti ne abbiano titolo e necessità per il completamento della loro formazione universitaria e/o professionale.

15. Valorizzare la disponibilità di persone ad offrire parte del loro tempo e delle loro professionalità, mediante l'agile struttura delle "Banche del tempo".

16. Organizzare manifestazioni culturali, sportive, ricreative, spettacoli, concerti, fiere, mostre, eventi ed iniziative in genere al fine di raccogliere fondi per finanziare progetti di utilità sociale ed umanitaria.

ART.4 DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART.5 SOCI

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che ne condividano le finalità e i principi ispiratori e ne accettino lo statuto. L'Associazione deve sempre avere almeno sette persone fisiche socie. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere reintegrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore. Possono essere ammessi come soci organizzazioni di volontariato, altri enti del terzo settore ed altri enti senza scopo di lucro. Tuttavia, il numero degli enti diversi dalle organizzazioni di volontariato eventualmente ammessi non può essere superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato socie.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

L'Associazione tiene un libro dei soci a cura del Consiglio di Amministrazione.

Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione o ad un consigliere appositamente delegato dal medesimo Consiglio, recante la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno ad osservarne statuto e regolamenti.

Il Consiglio di Amministrazione, o un consigliere a ciò delegato da quest'ultimo, esaminano entro sessanta giorni le domande presentate e dispongono in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comuni-

cazione all'interessato. In caso di accoglimento, la deliberazione è immediatamente efficace e determina l'immediato acquisto della qualifica di socio da parte dell'istante. Qualora al conseguimento dello status di socio si accompagni il rilascio di una tessera, quest'ultima deve essere prontamente consegnata al nuovo socio. La deliberazione di ammissione del nuovo socio è senza indugio annotata nel libro dei soci. Il rigetto della domanda deve essere motivato; chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

La qualifica di socio è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo.

Tutti i soci hanno i medesimi diritti, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari. In particolare, i soci hanno:

- a) il diritto a partecipare alle attività associative;
- b) il diritto di voto in assemblea;
- c) il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;
- d) il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio di Amministrazione, che consente al socio l'esame entro 30 giorni dalla richiesta. L'eventuale estrazione di copie è a spese del socio richiedente e deve avvenire nel rispetto della normativa sulla privacy.

Tutti i soci hanno i medesimi obblighi, così come fissati dallo statuto e dalla normativa vigente. In particolare, essi sono tenuti ad osservare lo statuto, a rispettare le decisioni degli organi sociali e a versare le quote associative.

Le quote associative non sono trasferibili, rivalutabili né restituibili ai soci.

I soci minori di età formulano la domanda di ammissione, esercitano i propri diritti, incluso il diritto di voto in assemblea, ed adempiono i propri obblighi mediante i loro rappresentanti legali.

I soci si dividono in:

- i soci effettivi;
- i soci aspiranti;
- i soci onorari.

Sono Soci Effettivi i fondatori della Associazione e tutte le persone maggiori di età che intendano prestare servizio volontario secondo le loro possibilità ed abbiano partecipato per almeno due anni consecutivi alle attività di soggiorno degli ammalati, svolta dall'associazione.

Sono Soci Aspiranti coloro che intendono prestare servizio di volontariato.

Sono soci onorari sia le persone fisiche che le persone giuridiche che contribuiscono economicamente, solidalmente e moralmente al raggiungimento degli scopi sociali senza tuttavia doversi impegnare nei servizi annuali dei soggiorni.

ART. 6 PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

Oltre che per morte, la qualifica di socio si perde per recesso, per decadenza o per esclusione.

Il socio può in qualsiasi momento notificare al Consiglio di Amministrazione la sua volontà di recedere dall'Associazione. Il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal Consiglio di Amministrazione, salvo che lo stesso Consiglio di Amministrazione nell'esaminare la richiesta non accordi un termine minore.

I soci decadono automaticamente dalla qualifica di socio qualora non provvedano al versamento delle quote associative annuali entro il 28 febbraio di ogni anno.

Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell'Associazione il socio può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio di Amministrazione, comunicata al socio interessato, il quale può presentare, entro trenta giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all'Assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

In qualsiasi caso di perdita della qualifica di socio, il socio è senza indugio cancellato dal libro dei soci.

La perdita per qualsiasi causa della qualifica di socio non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'Associazione.

ART. 7 ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE

L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti i soci. Le cariche sociali sono elettive.

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio di Amministrazione;
- d) l'Organo di controllo, nei casi in cui la sua nomina sia per legge obbligatoria.

Fatta eccezione per i componenti dell'Organo di controllo, ove nominato, che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, cod. civ., tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto, purché nell'ambito di quanto preventivamente autorizzato dal Consiglio di Amministrazione.

Tutti gli organi dell'Associazione possono riunirsi in modalità "a distanza", con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti dell'organo.

L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) Libro dei soci
- b) Registro dei volontari
- c) Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico
- d) Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e di eventuali altri organi sociali

ART.8. POTERI DELLA ASSEMBLEA

L'assemblea è composta da tutti i soci iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento delle quote associative.

L'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Essa inoltre:

- provvede alla nomina del consiglio di amministrazione, del presidente del consiglio di amministrazione e dell'organo di Controllo (ove previsti dalle norme vigenti);
 - delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'associazione;
 - propone programmi e impartisce direttive sulle attività sociali;
 - delibera sulle modifiche del presente statuto;
 - approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'associazione;
 - delibera sulla trasformazione, la fusione e lo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;
 - individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'Associazione;
 - delibera su ogni altra materia ad essa riservata dalla legge e sugli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno.
- L'assemblea è convocata dal presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno il 30% degli aderenti o da almeno il 50% dei consiglieri oppure dal collegio dei revisori (ove previsto dalla normativa vigente).

L'assemblea viene convocata dal Consiglio mediante comunicazione scritta a ciascun socio, oppure mediante affissione presso la sede legale o uffici periferici dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno – il luogo – il giorno e l'ora della prima e della seconda convocazione, almeno quindici giorni prima di quelli fissati per l'adunanza.

L'assemblea può essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria. I soci possono farsi rappresentare da un altro socio purché munito di delega scritta. Ogni socio non può rappresentare più di due soci.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei presenti. In seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei presenti.

L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto e delibera sempre a maggioranza dei presenti. L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sullo scioglimento dell'associazione, sul trasferimento della sede, e su tutti gli altri casi previsti dalla Legge.

La votazione può avvenire a scrutinio segreto, per alzata di mano o per appello nominale. La scelta della modalità di votazione sarà fatta di volta in volta dall'Assemblea dei soci.

Tutte le assemblee saranno presiedute dal Presidente in carica ed in sua assenza dal Vice-Presidente; in caso di assenza di entrambi dal Consigliere più anziano di età. Lo spoglio dei voti sarà effettuato da due scrutatori nominati dall'Assemblea. Tutte le deliberazioni dovranno essere riportate sul libro dei verbali dei soci debitamente sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ART.9. IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

L'associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione eletto dall'assemblea dei soci e composto, a scelta dell'assemblea, da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri, compresi il Presidente, il Vice Presidente ed il Tesoriere. Esso dura in carica tre anni.

Il Consiglio nomina al suo interno un Presidente ed un Vice Presidente, ove a tali nomine non abbia provveduto l'assemblea.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano dei presenti. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto verbale trascritto su apposito libro che verrà sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Il Consiglio può nominare tra i soci, soggetti esterni all'ambito consigliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio stesso.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni.

Il Consiglio di Amministrazione decade:

- a) per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;
- b) per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più uno dei suoi componenti; fino al raggiungimento di tale limite, infatti, ai consiglieri vacanti subentreranno in ordine i primi dei non eletti;
- c) per le ipotesi previste dalla legge.

In queste ipotesi il Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vice Presidente oppure, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 15 giorni alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 15 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

ART.10. IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale ed amministrativa a tutti gli effetti. Convoca e presiede le Assemblee dei soci, i Consigli di Amministrazione, eventuali Commissioni dovessero essere nominate nel corso della gestione per la cura di particolari iniziative.

ART.11. IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qual volta questi sia impedito nell'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente. Esso coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie ed opportune per il funzionamento.

ART.12. IL TESORIERE

Il Tesoriere cura il tesseramento annuale dei soci, provvede direttamente o a mezzo di incaricati all'incasso delle quote sociali e di tutti i contributi da qualsiasi parte provenienti rilasciando regolare quietanza e nel contempo provvede a tutti i pagamenti per forniture, prestazioni di lavoro e servizi effettuati per conto dell'Associazione, su presentazione di regolare mandato di pagamento debitamente firmato dal Presidente.

Cura la gestione della cassa dell'associazione e ne tiene contabilità in un apposito libro del quale rende conto in qualsiasi momento al Consiglio di Amministrazione, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo. Esso svolge anche la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'assemblea e del consiglio di amministrazione, cura la tenuta del libro verbali delle assemblee, del consiglio d'amministrazione, nonché del libro degli aderenti all'associazione.

ART.13. ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 30 del Codice del Terzo Settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un Organo di controllo monocratico composto da un revisore legale iscritto nell'apposito registro, a cui può essere riconosciuto un compenso per l'attività svolta.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale, quando obbligatorio, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

Ove istituito, l'Organo di controllo tiene, a propria cura, un libro delle sue adunanze e deliberazioni.

Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 31 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro, a meno che non decida di attribuire la relativa competenza ad un Organo di controllo collegiale che dovrà in tal caso essere composto da 3 componenti, tutti revisori legali iscritti.

ART.14. PATRIMONIO ED ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono all'associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati, da parte di persone fisiche e dagli avanzamenti netti di gestione.

Il fondo di dotazione iniziale dell'associazione è costituito dai versamenti effettuati dai fondatori.

Per l'adempimento dei suoi compiti l'associazione dispone delle seguenti entrate:

- versamenti effettuati dai soci e da tutti coloro che aderiscono all'associazione;
- eventuali redditi derivanti dal suo patrimonio;
- eventuali introiti realizzati nello svolgimento della sua attività;
- offerte e contributi volontari di benefattori;
- introiti derivanti da eventuali iniziative benefiche;
- elargizioni e donazioni.

Il consiglio d'amministrazione annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione da parte di chi intende aderire all'associazione. L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E' in ogni modo facoltà degli aderenti di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono in ogni caso a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione, né in caso di morte, né di estinzione, né di recessione o di esclusione dall'associazione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione o a qualsiasi altro titolo.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.

ART.15. BILANCIO CONSUNTIVO

Gli esercizi dell'associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Entro 120 giorni dalla chiusura di ciascun esercizio il Consiglio d'Amministrazione è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre ad approvazione dell'assemblea. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che motivano interesse alla loro lettura.

Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13 del Codice del Terzo Settore.

ART.16. NORME GENERALI

L'organizzazione dei soggiorni e delle attività della associazione sono determinate dal Regolamento.

Le eventuali controversie in occasione della applicazione del presente statuto sociale e del regolamento, saranno demandate ad un collegio arbitrale composto da due membri nominati dalle parti in causa e presiedute da un presidente nominato dal consiglio di amministrazione.

ART.17. SCIoglimento

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, la devoluzione del patrimonio sarà effettuata, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore competente, ad un'altra organizzazione di volontariato salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ART.18. LEGGE APPLICABILE

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si deve far riferimento alle norme del Codice del terzo settore e in subordine, ed in quanto compatibili con le prime, alle norme in materia di associazioni contenute nel libro I del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.

Tutti gli organi sociali in carica al momento dell'entrata in vigore del presente statuto resteranno in carica sino alla naturale scadenza del mandato così come prevista nello statuto abrogato, salvo che la loro composizione si ponga in contrasto con le disposizioni di legge applicabili.

Il presente statuto sostituisce integralmente ed annulla a tutti gli effetti ogni altro precedente testo di statuto, nonché qualsiasi norma regolamentare dell'Associazione che con esso si ponga in contrasto.

Ballarín

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Ballarín', is written above a circular official stamp. The stamp contains some illegible text and a central emblem. A large, stylized handwritten flourish or signature is written across the stamp.